

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2900 del 23/06/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ADLER s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione di pitture, vernici, smalti, inchiostri e adesivi ubicato in Via Calabria n. 6, Comune di Castel San Pietro Terme (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2941 del 19/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre GIUGNO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ADLER s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione di pitture, vernici, smalti, inchiostri e adesivi ubicato in Via Calabria n. 6, Comune di Castel San Pietro Terme (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ADLER s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione di pitture, vernici, smalti, inchiostri e adesivi sito a Castel San Pietro Terme, in via Calabria n. 6, c.a.p. 40024, a seguito di **modifica sostanziale** della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determina dirigenziale n. 9990 del 1/10/2018, con scadenza di validità in data 14/10/2033, e rilasciato dal SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme con provvedimento prot. n. 24911 del 15/10/2018. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Modifica sostanziale di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme;
 - b) Proseguimento senza modifiche di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- c) Proseguimento senza modifiche di comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da ARPAE con Determina dirigenziale n. 9990 del 1/10/2018, con scadenza di validità in data 14/10/2033 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.
 - 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - 4) Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³ ;
 - 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
 - 6) Obbliga la ADLER s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
 - 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
 - 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
 - 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Motivazione

- La ADLER s.r.l., C.F./P.IVA 01935030153, con sede legale a Castel San Pietro Terme, in via Calabria n. 6, c.a.p. 40124, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Massimo Martelli, in qualità consigliere delegato della ADLER s.r.l., al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 20/12/2019 al prot. n. 30910 domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme, con propria nota dell'8/1/2020, acquisita agli atti di Arpae in data 8/1/2020 al prot. n. 1801, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda, confluita nella pratica Sinadoc 6114/2020, completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme con propria nota del 16/3/2020, acquisita agli atti di Arpae in data 16/3/2020 al prot. n. 41382, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al parere favorevole Hera s.p.A. prot. 23281/2020.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del silenzio assenso del Comune di Castel San Pietro Terme per la matrice acustica ed acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Il presente atto integra e sostituisce l'AUA adottata da Arpae avente n. 9990 del 1/10/2018.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 26 come di seguito specificato:

All.A - matrice modifica sostanziale scarico acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario di cui alla nota 6).

All.B – emissioni in atmosfera - nessun importo dovuto in quanto proseguimento senza modifiche;

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

All.C – impatto acustico - nessun importo dovuto in quanto proseguimento senza modifiche.

Bologna, data di redazione 18/6/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della ADLER s.r.l. ubicato in Via Calabria n. 6, Comune di Castel San Pietro Terme (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento” formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acque reflue industriali (derivanti dal controlavaggio dell’impianto addolcitore), e acque meteoriche di dilavamento.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 23281 del 2/3/2020, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 6297 del 16/3/2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme in data 20/12/2019 al prot. n. 30910.

Sinadoc 6114/2020

Documento redatto in data 18/6/2020



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizio Edilizia e Territorio
Servizio Edilizia e Territorio
U.O. AMBIENTE

richiesta presentata il 20/12/2019 al n. 30910 di protocollo

Pratica n.14/AUA/2019

Fascicolo: 6.9 – 66/2019

BE/an

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

ARPAE - AACM

aobo@cert.arpa.erm.it

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 20/12/2019 al numero 30910 di protocollo, dal Signor MARTELLI MASSIMO legale rappresentante della Società ADLER SRL per lo stabilimento sito a Castel S. Pietro Terme (BO) presso in Via CALABRIA n. 6 – Pratica SUAP n. 14/AUA/2019
PARERE

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 20/12/2019 al numero 30910 di protocollo, dal Signor MARTELLI MASSIMO - CF. MRTMSM69T07A944S legale rappresentante della Società ADLER SRL, con sede legale in Via Calabria, 6 – Castel S. Pietro Terme (BO) – C.F. 01935030153, per MODIFICA SOSTANZIALE dell' AUA rilasciata con DET- AMB-2018-4990 del 01/10/2018 – conclusione procedimento del Comune di Castel S. Pietro Terme prot. n. 24911 del 15/10/2018 (PRATICA 3/AUA/18) relativamente alla matrice scarichi per l'insediamento produttivo.

Visto il parere favorevole condizionato di HERA S.p.A., prot. n. 23281 del 05/03/2020, acquisito al protocollo del Comune in data 06/03/2020 prot. n. 05640, relativamente alla domanda di modifica sostanziale della matrice scarichi industriali e domestici in pubblica fognatura;

Si esprime, per quanto di competenza parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale sopra richiamata, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel parere sopra citato, e che le opere vengano eseguite conformemente al progetto di cui alla domanda di AUA, presentando i dovuti titoli abilitativi ai termini di legge.

IL RESPONSABILE

Arch. Naldi Manuela



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
Sportello Unico Attività Produttive
PEC: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

Modena, 05 marzo 2020
Prot. n. 23281

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico PG/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.1588 del 09/01/2020
Pa&S n.1/2020

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale AUA Ditta **ADLER SRL - zona intervento: CASTEL SAN PIETRO TERME Loc. Osteria Grande (BO) Via Calabria nc.6**

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura.

- Responsabile dello scarico: Ditta **ADLER SRL** nella figura del **Legale Rappresentante Martelli Massimo P.Iva 00496951206**
- Indirizzo Sede Legale **CASTEL SAN PIETRO TERME Loc. Osteria Grande (BO) Via Calabria nc.6**
- Indirizzo dell'insediamento: **CASTEL SAN PIETRO TERME Loc. Osteria Grande (BO) Via Calabria nc.6**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Sviluppo e produzione pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)**
- Tipologia di scarico
 - **acque reflue industriali da controlavaggio resine a scambio ionico impianto addolcitore**
 - **acque reflue domestiche e acque meteoriche**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via Calabria**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Castel San Pietro Terme, Via Meucci**

Visto il parere allo Scarico di HERA Spa Prot.Prat.n.72876 del 15/06/2016 rilasciato a nome della ditta ADLER SRL, relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Vista la determina AUA Det-Amb-2016-3441 del 21/09/2016 e la successiva Modifica Sostanziale Det-Amb-2018-4990 del 01/10/2018 rilasciate a nome della ditta medesima e relative all'insediamento produttivo di cui sopra;

Considerato che la richiesta di Modifica Sostanziale AUA viene avviata a seguito di installazione di impianto di raffreddamento dei mulini di macinazione a ciclo chiuso termostatico;

Vista la documentazione allegata alla domanda, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria generale;
- Schema a blocchi del processo produttivo;
- Relazione tecnica;

- Rapporto di prova n.422 del 18/12/2019 a cura della ditta CHEMICAL CENTER SRL;

Preso atto delle dichiarazioni contenute nella relazione, ovvero che:

- o il laboratorio di controllo qualità, tecnico e tecnologico e la zona officina non danno origine a scarichi idrici;
- o non vengono prodotti scarichi di lavaggio impianti/attrezzature in quanto tali reflui vengono recuperati e smaltiti come rifiuti ai sensi della normativa vigente in materia;
- o l'impianto di raffreddamento a ciclo chiuso di nuova installazione funziona senza emissione di scarichi;
- o viene dismesso il pozzo artesiano a uso industriale / approvvigionamento idrico per acque di raffreddamento;
- o viene mantenuto in essere l'impianto di addolcimento delle acque destinate alla produzione di vernici, ovvero che permane lo scarico in pubblica fognatura delle acque di contro lavaggio derivanti dalla pulizia resine a scambio ionico;

Valutato il rapporto di prova/controllo scarichi industriali in pubblica fognatura trasmesso da Hera Spa con Prot.16145 del 18/02/2020 afferente al campionamento effettuato c/o la ditta in oggetto in data 29/01/2020, che evidenzia la non applicabilità dei criteri di assimilazione del refluo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia (DLgs 152/06 e smi – DGR 1053/03 – DPR 227/11);

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

- 1) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 2) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
- 3) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 4) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
- 5) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.
- 6) **Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;**
- 7) **Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposto contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;**

8) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

9) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ad esclusione, secondo quanto già autorizzato, dei seguenti parametri quali-quantitativi:

Parametro	Unità di misura	Valore
Volume massimo annuo	mc/anno	1.000
Azoto Ammoniacale (come NH4)	mg/l	100

ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC1 punto campionamento acque di processo

10) In relazione a sopraggiunte condizioni di esercizio delle reti e/o degli impianti, i limiti in deroga accordati potranno essere oggetto di revisione in senso restrittivo;

11) punti di scarico finale in pubblica fognatura contraddistinti in planimetria:

- S1 scarico finale acque di processo, reflui civili, acque meteoriche;

12) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto ADLER Srl

Comune di Castel San Pietro Terme - loc. Osteria Grande - via Calabria n° 6

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di sviluppo e produzione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici) svolta dalla società ADLER Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Castel San Pietro Terme, loc. Osteria Grande, via Calabria n° 6, secondo le seguenti prescrizioni.

1. La società ADLER Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1A

PROVENIENZA: LABORATORIO TECNOLOGICO

Portata massima	7300 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E1B

PROVENIENZA: CARTEGGIATURA

Portata massima	700 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Non è fissata periodicità di analisi a cura del Gestore di stabilimento.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: STAZIONE DI DOSAGGIO E LABORATORIO CHIMICO

Portata massima 10500 Nm³/h

Altezza minima 8 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) 150 mg/Nm³

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO AUTOMATICO

Portata massima 3500 Nm³/h

Altezza minima 8 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) 150 mg/Nm³

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: LAVAGGIO RECIPIENTI E DOSAGGIO POLVERI

Portata massima 12000 Nm³/h

Altezza minima 8 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) 150 mg/Nm³

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: STAZIONE DI DOSAGGIO

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	150 mg/Nm ³
--	------------------------

EMISSIONE E6
PROVENIENZA: DISPERSIONE E DISSOLUZIONE SOLIDI

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	150 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E7
PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA A GASOLIO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto bb) della parte I dall'allegato IV, parte quinta del DLgs 152/06. Sono comunque fissati i seguenti limiti massimi di concentrazione ammessa di inquinanti in emissione:

Materiale particellare	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione dell'Allegato 2), NIOSH 7903 per la determinazione degli acidi inorganici (acido fosforico);
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo.

Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'attività svolta dalla Società ADLER Srl, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato 3 alla parte quinta del DLgs 152/06 ed in particolare al punto 6 della Parte II dell'allegato 3 ossia Attività di fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri ed adesivi con consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno, ma inferiore a 1000 tonnellate/anno;
Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 5% (punto 17 della tabella 1, parte III, allegato 3 del DLgs n°152/06 Parte Quinta). Il gestore di impianto della ADLER Srl dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, a questa Amministrazione ed al Distretto Territoriale ARPA di Imola, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.
4. Le prese di campionamento dei punti di emissione dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
5. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

6. La società ADLER Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E1A, E2, E3, E4, E5, E6.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ADLER Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della ADLER s.r.l. ubicato in Via Calabria n. 6, Comune di Castel San Pietro Terme (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. visto quanto dichiarato in sede di istanza di AUA relativamente alla matrice emissioni, indicata come proseguimento senza modifiche,
2. visto che il Comune di Castel San Pietro Terme non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato,

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico con conferma degli allegati precedenti pareri del Comune di Castel San Pietro Terme prot. 15123 del 14/7/2016 e di Arpae - Distretto di Imola prot. 8445 del 10/5/2016, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 6114/2020
Documento redatto in data 18/6/2020



richiesta presentata il 26/02/2016 al n. 04572 di protocollo

Pratica n. 6/AUA/16

Protocollo n. 0015123/16
All. 1

Addi 14 LUG. 2016

SPETT.LE

A.R.P.A.E-SAC
aoobo@cert.arpa.erm.it

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 26/02/2016 al numero 04572 di protocollo, dal Signor MARTELLI MASSIMO legale rappresentante della SOCIETA' ADLER S.R.L. per lo stabilimento sito a Castel S. Pietro Terme (BO) Via CALABRIA, 6 - Pratica SUAP n. 6/AUA/16.

INVIO PARERE DI COMPETENZA

In merito alla pratica in oggetto si trasmette parere di competenza espresso dal Responsabile servizio edilizia e territorio del Comune di Castel S. Pietro Terme.

Distinti saluti

p. LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE SERVIZIO
EDILIZIA E TERRITORIO
Dott. Arch. Fausto Zanetti



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2016-07-14 13:25:24.0, PGBO/2016/13154



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizio Edilizia e Territorio Servizio Edilizia e Territorio

richiesta presentata il 26/02/2016 al n. 04572 di protocollo

Pratica n. 6/AUA/16

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 26/02/2016 al numero 04572 di protocollo, dal Signor MARTELLI MASSIMO legale rappresentante della SOCIETA' ADLER S.R.L., per le seguenti matrici:

- matrice scarico: scarichi acque reflue industriali, acque reflue domestiche e reflui meteorici non contaminati
- matrice emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui al articolo 269 del codice dell'ambiente.
- comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di sui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26/10/96 n. 447.

proveniente dall' insediamento dove si svolge attività di produzione di prodotti verniciati sito in Castel S. Pietro Terme (BO) Via CALABRIA n. 6. - Pratica SUAP n. 6/AUA/16.

PARERE

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto

Vista la documentazione allegata;

Visto il parere favorevole di ARPA Distretto di Imola del 10/05/16 prot. n. 8445 pervenuto il 13/05/16 pg. 10444;

Visto il parere favorevole con prescrizioni di HERA del 15/06/16 prot. n. 72876 pervenuto il 16/06/16 pg. 13146;

In seguito all'esame della documentazione allegata alla domanda e all'istruttoria dell'Arch. Naldi Manuela - Responsabile U.O. Ambiente, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio dell'AUA.

h 13/07/16

IL RESPONSABILE SERVIZIO
EDILIZIA E TERRITORIO
Arch. Fausto Zanetti



Sinadoc 14383/16

Spett.
Comune di Castel San Pietro Terme
Area Servizi per il Territorio
Unità Operativa Servizi Amministrativi
Sportello Unico SUE-SUAP
P.zza XX Settembre n.3
40024 Castel San Pietro Terme (Bo)

e p.c. Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Bologna

Trasmesso via PEC

**OGGETTO: Ditta ADLER S.R.L. Via Calabria n.6 – Castel San Pietro Terme (Bo).
Richiesta parere su valutazione previsionale di impatto acustico nell'ambito del
procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.**

In merito alla Vs. richiesta del 02/05/16 Prot. nr. 9477/16 si è presa visione dello studio acustico presentato dalla ditta **ADLER S.R.L.** nell'ambito della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: Via Po, 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - dir@arpae.it - www.arpae.it - P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna: Via Francesco Rocchi, 19 - 40138 Bologna - tel 051 396211 - Fax 051/342642 - urpbo@arpae.it

PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Distretto di Imola: Via Caterina Sforza 3, Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)-Tel. 0542 26761/27269-fax 0542 30292

e-mail: distrettoimolese@arpa.emr.it

Trattasi di valutazione previsionale redatta da tecnico competente in acustica nel mese di gennaio 2014; all'atto della domanda la ditta dichiara che non sono intervenute variazioni impiantistiche tali da modificare il clima acustico precedentemente analizzato.

Dalla disamina della documentazione presentata si osserva che le principali sorgenti sonore che caratterizzeranno l'attività produttiva in questione sono costituite da n.8 punti di emissione in atmosfera e da compressori d'aria; le sorgenti sonore interne allo stabilimento vengono ritenute tali da non influenzare significativamente il clima acustico dell'area.

La Classificazione Acustica adottata dal Comune di Castel San Pietro Terme individua la ditta in oggetto in area di Classe V; lo studio acustico prende in esame due ricettori (R1 e R2) posti rispettivamente in Classe III e Classe V.

Lo studio acustico riporta i risultati di accertamenti fonometrici eseguiti al confine dello stabilimento e presso i ricettori indagati, al fine di verificare il rispetto dei limiti di immissione assoluta e differenziale. L'analisi è riferita esclusivamente al periodo diurno, non essendo prevista attività nel periodo notturno.

Dall'analisi dei dati riportati si osserva il rispetto, presso entrambi i ricettori, dei valori limite assoluti e differenziali di immissione sonora, così come previsto dal D.P.C.M. 14.11.97, nonché il rispetto del valore limite assoluto di Classe V al perimetro dell'attività.

Preso atto di quanto sopra si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.